

Impiego dei giudici ausiliari di Corte d'appello nei collegi.

(Risposta a quesito del 21 marzo 2018)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 21 marzo 2018, ha adottato la seguente delibera:

"- letto il quesito posto in data 23 gennaio 2018 da parte della dott.ssa ..., Presidente della Terza sezione civile della Corte d'appello di ...;

- rilevato che in tale quesito si pongono in rilievo le notevoli scoperture d'organico che affliggono la sezione, con le consequenziali difficoltà di comporre i collegi *"in situazioni di astensione, incompatibilità o mero impedimento di una delle tre componenti della Sezione per congedo ordinario, malattia, partecipazione a corsi di aggiornamento ecc."*;

- che, a tal fine, frequenti sono divenute le applicazioni e le supplenze da altri uffici;

- che, si prosegue nel quesito, potrebbero soccorrere a tal fine anche i giudici ausiliari nominati ai sensi del decreto legge n. 69/2013, poi convertito nella legge n. 98/2017;

- che il contenuto del quesito è pertanto quello sulla possibilità di servirsi dei giudici ausiliari per la composizione dei collegi, quanto meno in via di supplenza;

- rilevato in proposito che la norma primaria che ha previsto l'utilizzabilità dei giudici ausiliari in Corte d'appello non ne preclude l'utilizzo nei collegi giudicanti per i procedimenti di cui non sono relatori, limitandosi a stabilire che *"del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario"* (art. 68, commi 1 e 2);

- che non è di ostacolo a quanto richiesto la circostanza che le indennità in favore dei giudici ausiliari sono dovute non già per la partecipazione alle udienze bensì per la definizione di ciascun procedimento (artt. 68 e 72), visto che l'impegno nella composizione dei collegi, tanto più in via di supplenza, ben si può affiancare a quello nella scrittura dei provvedimenti;

- che, del resto, i giudici ausiliari già compongono abitualmente i collegi nei procedimenti di cui sono relatori e poi estensori;

- che, come scritto nel quesito, l'impiego dei giudici ausiliari anche in via di supplenza è coerente con la complessiva *ratio* della norma, ossia quella *"di agevolare la definizione dei procedimenti civili"*;

- considerato che neppure nella normativa secondaria di settore si prevedono indicazioni preclusive all'utilizzo dei giudici ausiliari nei termini di cui sopra (cfr. artt. 9 e 11 della Circolare 17202/2014, relativa ai *"criteri e modalità di nomina dei giudici ausiliari"*);

- che, inoltre, neanche la Circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2017/2019 pone indicazioni preclusive in materia, limitandosi ad individuare alcune materie che non possono essere trattate dai giudici ausiliari (cfr. art. 193);

- che, comunque, l'impiego dei giudici ausiliari nei collegi anche in via di supplenza potrà essere consentito qualora previsto dalle tabelle operanti nell'ufficio, se del caso modificate da apposita variazione.

Pertanto, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito di cui in premessa affermando che nelle Corti d'appello, ove previsto in tabella, i giudici ausiliari possono comporre i collegi anche nei procedimenti di cui non sono relatori, come supplenti o come titolari, fatti salvi i limiti di cui all'art. 193 della Circolare sulle tabelle."